

Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016

Con il presente Bando il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (nel seguito: Decreto), rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri per l'assegnazione dei contingenti e indica le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Ai fini della individuazione degli impianti per i quali è necessaria l'iscrizione al Registro, si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e d), del Decreto e al par. 2.2.1 delle "Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016" (nel seguito: Procedure applicative).

Il Regolamento operativo per le procedure di iscrizione ai Registri, distinti per fonte e tipologia di impianto, è disciplinato nell'ambito delle suddette Procedure applicative.

Queste ultime, unitamente alle Informative e alle FAQ, pubblicate sul sito *internet* del GSE, costituiscono parte integrante del presente Bando.

Periodo di apertura dei Registri e modalità di iscrizione

Di seguito è riportato il codice identificativo di ciascun Registro di cui al presente Bando, distinto per fonte e tipologia di impianto:

*Codice identificativo del Registro impianti eolici on shore: **EOLN_RG2016***

*Codice identificativo del Registro impianti idroelettrici: **IDRO_RG2016***

*Codice identificativo del Registro impianti geotermoelettrici: **GEOT_RG2016***

*Codice identificativo del Registro impianti biomasse e biogas (di cui all'art.8, comma 4, lett. a, b, d), gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili): **BIOA_RG2016***

*Codice identificativo del Registro impianti a fonte oceanica: **OCEA_RG2016***

*Codice identificativo del Registro impianti solari termodinamici: **SLTD_RG2016***

I Registri saranno aperti il **giorno 30 agosto 2016 alle ore 9.00** e saranno chiusi improrogabilmente il **giorno 28 ottobre 2016 alle ore 21.00**.

Le richieste di iscrizione al singolo Registro, a pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica FER-E all'uopo predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

L'applicazione consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro come individuato dal presente Bando.

Si rammenta che l'applicativo informatico predisposto dal GSE dà la possibilità al Soggetto Responsabile di verificare i dati/documenti già inseriti e, nel caso risultassero inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo, la richiesta di iscrizione già inviata e di ripresentarne una nuova, in sostituzione.

Ai sensi del Decreto, i soggetti responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro e a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria, come di seguito indicato:

- 180 €, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;

- 600 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 €, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 €, per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dovranno essere allegata, a pena di esclusione, copia in formato digitale dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo (contabile bancaria) e copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 11, del Decreto, per impianti idroelettrici, nei casi di specie, come specificati al par. 2.2.1 delle Procedure Applicative, l'ammissione in posizione utile in graduatoria è condizionata alla trasmissione al GSE, entro le ore 21.00 del 28 ottobre 2016, termine di chiusura del Registro, dell'Attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico *"che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006"*. Per le modalità di trasmissione si rimanda al paragrafo 2.1.2 delle Procedure Applicative.

Si rappresenta inoltre che, come specificato al par. 2.2.1 delle Procedure applicative, per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, l'iscrizione al relativo Registro del D.M. 23 giugno 2016 è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita, da effettuarsi esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del Portale FER-E.

Contingenti di potenza

Come previsto all'art. 27, comma 4, del Decreto, il GSE ha verificato, secondo le modalità del medesimo articolo, che il costo correlato ai contingenti resi disponibili non comporta il superamento del limite dei 5,8 MLDE di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, ai contingenti di potenza indicati nella Tabella di cui al comma 3 sono sottratte le quote di potenza previste dal comma 4.

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i contingenti disponibili, espressi in MW, risultati dall'applicazione del menzionato comma 4, sono:

Tipologia	MW
Eolico on-shore	56,944
Idroelettrico	78,955
Geotermoelettrico	30,000
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	89,486
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	6,000
Solare Termodinamico	20,000

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dal medesimo D.P.R., dall'art. 23 del D.lgs. 28/11 e dal D.M. "Controlli" 31 gennaio 2014, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 10 del Decreto, elencati nel seguito:

- a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale;
- b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio;
- c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1;
- d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:
 - i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
 - ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c);
 - iii. titolarità della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo;
- f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio è fissata al 30 aprile 2017;
 - ii. titolarità della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo;
 - iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa;
- g) anteriorità del titolo autorizzativo;
- h) anteriorità del titolo concessorio;
- i) anteriorità della comunicazione prevista all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
- j) minor potenza degli impianti;
- k) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Verifiche e controlli

La richiesta di iscrizione ai Registri dà avvio alla procedura di richiesta di accesso agli incentivi di cui è elemento costitutivo e parte integrante.

Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, dell'art. 23 del D.lgs. 28/11 e del D.M. "Controlli" 31 gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, dell'art. 42 del D. lgs. 28/11 e del D.M. "Controlli" 31 gennaio 2014, il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione ai Registri, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Cause di esclusione

Cause di esclusione dalla graduatoria:

- mancato rispetto delle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle Procedure applicative e dal presente Bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle Procedure applicative e/o dal presente Bando;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri (quali, ad esempio, la titolarità del preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva e/o il conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo/concessorio);
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle Procedure applicative e dal presente Bando;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o l'allegazione di una dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa del sottoscrittore);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita;
- sussistenza di impedimenti ex lege all'iscrizione ai Registri e/o all'ammissione agli incentivi, ove conosciuti dal GSE;
- per gli impianti idroelettrici tenuti alla presentazione dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 9, del Decreto, la mancata trasmissione, o la trasmissione mediante canale diverso dal Portale FER-E, entro il termine di apertura della presentazione delle domande di iscrizione al Registro.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del Decreto, delle *"Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i Regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai Registri"*, come integrate dalle Informativa e dalle FAQ consultabili sul sito *internet* del GSE alla pagina web: [Documentazione D.M. 23 giugno 2016](#).

Roma, 20 agosto 2016